

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE E DILETTANTISTICA IN PROVINCIA DI MANTOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE E DEFINIZIONE DEGLI ATTREZZI DA PESCA

ART.1 - Classificazione delle acque

1) Ai fini della pesca le acque del territorio provinciale, ai sensi della L.R. n.12 del 30/07/2001 sono classificate in:

a) acque di tipo C, ovvero che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o in ogni modo diverse da salmonidi autoctoni.

b) acque pubbliche in disponibilità privata.

Sono acque pubbliche in disponibilità privata i laghetti, le cave e gli specchi d'acqua, situati all'interno di aree di proprietà privata; tali bacini assumono la denominazione di Centri Privati di Pesca a seguito di autorizzazione come disposto dall'art. 16 del Regolamento Regionale n.9 del 22 maggio 2003.

Nelle acque di cui alla lettera b del presente articolo, sulle quali non sia autorizzato un CPP, l'esercizio della pesca e l'immissione di ittiofauna a scopo di pesca sono disciplinati dalla L.R. 12/2001.

2) La pesca professionale, sempre vietata nei laghi di Mantova, delimitati a monte dallo scivolo/lavatoio posto in località Rivalta e a valle dallo sbarramento "Botte Sifone", è consentita con i mezzi e secondo le modalità previste all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 2 Reti ed attrezzi consentiti per la pesca professionale e modalità per il loro uso (R.R. n.9 del 22 maggio 2003).

1) Bilancione a mano o a carrucola a posto fisso. Norme per le concessioni in essere fino al loro esaurimento

Lato massimo della rete: m 10.

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 20.

E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore ad un quinto della lunghezza del lato esterno del bilancione e con maglie di lato non inferiore a mm 15.

La rete collocata in acqua non può occupare più di un terzo della larghezza del bacino (o lanca) a livello di piena ordinaria.

E' vietato l'uso del bilancione dal 1 maggio dal 30 di giugno compresi, in tale periodo la rete deve essere smontata.

2) Nassa

La distanza tra i vimini o tra le corde metalliche non deve essere inferiore a mm 15.

La misura massima di apertura della bocca non deve essere superiore a m 1.

3) Bertovello

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 15.

La misura massima di apertura della bocca non deve essere superiore a m 1.

4) Guadello. Per l'esclusiva pesca dei gamberetti (saltarelli) da usare come esca

La misura massima di apertura della bocca non deve essere superiore a cm 60.

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 5.

Il guadello può essere utilizzato dalla riva o dalla barca, l'operatore non deve camminare sul fondo per evitarne il sommovimento.

ART. 3 Ulteriori disposizioni per la pesca professionale

1) In tutte le acque della Provincia, i pescatori professionisti possono usare anche gli attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica rispettandone le caratteristiche e le modalità d'uso.

2) Gli attrezzi professionali con fissata la placca di identificazione, fornita dalla Provincia su richiesta dell'interessato, compresi quelli da fondo, devono essere segnalati con apposito gavitello galleggiante.

3) Ogni pescatore in esercizio di pesca non può portare con sé attrezzi difformi, per tipologia e misure, da quelli riportati nel presente regolamento.

4) E' vietato porre in pesca attrezzi professionali a distanze inferiori a 40 m da: ponti, grate e paratoie, dagli sbocchi delle centrali idroelettriche, dalle scale di monta, dalle cascate e dai ponti.

5) La pesca notturna è possibile esclusivamente con reti da posta nei periodi e nei luoghi consentiti.

6) Tutte le reti e gli attrezzi che abbisognano dell'ausilio della persona, possono essere usati soltanto da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.

7) La figura di "aiutante" (privo di licenza di tipo A) non è ammessa.

8) Nelle acque in concessione i pescatori professionisti devono munirsi anche del permesso del concessionario.

ART.4 Pesca dilettantistica e sportiva

La pesca dilettantistica e sportiva è consentita, come di seguito specificato, a tutti i pescatori con regolare licenza di pesca ai sensi della L.R. n.12 del 30/07/2001 e del R.R. n.9 del 22 maggio 2003; nelle acque in concessione questi devono anche munirsi del permesso del concessionario.

Nelle acque del Demanio Provinciale (Fiume Mincio, Laghi di Mantova, Canali Scaricatore del Mincio Diversivo Mincio, Collettore Fissero Tartaro Canal Bianco) i pescatori, per esercitare la pesca, devono avere il tesserino rilasciato dalle rispettive associazioni convenzionate con la Provincia.

ART. 5 Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica e sportiva. Modalità e tempi per il loro uso.

1) Canna lenza con o senza mulinello con un massimo di cinque ami o altre esche artificiali o naturali

E' consentito l'uso di un massimo di tre canne lenza poste in pesca in un tratto di riva non superiore a m 10.

2) Bilancella

Lato massimo della rete: fino a m 1,50.

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10.

La lunghezza del palo di manovra non deve superare i m 10.

Il palo di manovra può essere appoggiato alla coscia o al terreno, in quest'ultimo caso può essere provvisto di appendici antiscivolo, ma non può essere fissato con tiranti laterali perché costituirebbe posto fisso di pesca.

La bilancella può essere usata solo da riva e a piede asciutto, ad una distanza non inferiore a m.20 da pescatore a pescatore sia sulla stessa riva che tra le due rive; non può essere usata in corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua o dove esista un espresso divieto, è vietato l'uso della bilancella in corpi idrici dove la profondità dell'acqua sia inferiore a cm 60.

E' vietato l'uso della bilancella dal 1 maggio al 30 giugno compresi in tutte le acque della Provincia.

E' vietato pescare con la bilancella a meno di 40 m da: ponti, grate e paratoie, dagli sbocchi delle centrali idroelettriche, dalle scale di monta e dalle cascate, l'uso della bilancella è sempre vietato da natante, anche se questo appoggia con una estremità alla riva.

2) Guadello. Per l'esclusiva pesca dei gamberetti (saltarelli) da usare come esca per un massimo di 100 esche

La misura massima di apertura della bocca non deve essere superiore a cm 60.

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 5.

Il guadello può essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto.

3) Guadino da recupero

E' consentito l'uso del guadino solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.

ART. 6 Disposizioni generali per la Pesca Dilettantistica in tutte le acque della Provincia.

1) La pesca dilettantistica da natante, solo con canna lenza con o senza mulinello, è consentita esclusivamente nelle seguenti acque:

a) Lago di Mezzo, Lago Inferiore e Vallazza: la pesca da natante è sempre consentita;

b) Lago Superiore fino allo scivolo/lavatoio posto in località Rivalta: la pesca da natante è consentita dal 1 maggio al 31 dicembre compresi; l'utilizzo dell'esca artificiale di qualsiasi tipo, da natante è consentito dal 1 luglio al 31 dicembre

2) E' vietato l'uso di strumenti elettronici per scandagliare i fondali durante la pesca.

3) E' vietato posizionare al largo delle rive boe, gavitelli, pali o altri riferimenti al di fuori di quelli necessari per la segnalazione di attrezzi per la pesca professionale.

4) E' consentita la pesca notturna (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba) all'anguilla, bottatrice, siluro, e pesce gatto, esclusivamente con canna lenza con o senza mulinello, solo dalle rive raggiungibili da terra. Le esche consentite durante la pesca notturna sono esclusivamente il lombrico e il pesce esca vivo o morto; esclusivamente per la tecnica del "Carp-Fishing" è consentito l'uso delle "boiles".

5) E' vietato l'utilizzo delle fonti luminose quando queste possano insidiare il pesce.

6) E' vietato detenere sul posto di pesca un quantitativo superiore a 2,5 kg complessivamente di esche e pasture; questa disposizione non si applica in occasione di gare di pesca regolarmente autorizzate ove comunque permane il limite massimo di detenzione ed utilizzo di 500 g di larve di mosca carnaria.

7) E' vietata la pesca nei corpi idrici in asciutta quando, a causa della scarsissima portata, non esista continuità di acqua nell'alveo e si creino dei tratti ove siano impediti i liberi spostamenti della fauna ittica; è altresì vietata la pesca quando la profondità dell'acqua nel corpo idrico sia ridotta a meno di 50 cm al centro della corrente.

8) E' vietato trattenere più di due capi appartenenti alla specie "Luccio", cinque capi appartenenti alla specie "Persico-Trota" e dieci capi appartenenti alla specie "Persico Reale" per ogni giornata di pesca.

ART.7 Disposizioni comuni alla pesca professionale e dilettantistica

1) La pesca dilettantistica è sempre vietata nel tratto di "Vallazza" delimitato a monte dalla linea immaginaria, che unisce lo sbocco della presa idraulica della "Montedison" in sponda sx all'abitato di Virgilio in sponda dx e a valle dall'opera idraulica "Botte Sifone".

2) Sono istituite le seguenti zone destinate alla protezione, alla tutela ittica e al ripopolamento, debitamente segnalate tramite tabelle o boe galleggianti, in cui la pesca è sempre vietata:

a) LAGO SUPERIORE DI MANTOVA - Zona, al largo dalla riva, "Isola fiori di Loto", dalla località Belfiore al suo confine Sud di fronte alla canottieri Mincio;

b) LAGO DI MEZZO - Zona, al largo dalla riva, "Isola dei Trigoli" compresa tra la foce del canale "Correntino" e la foce della "Fossa Serena";

c) FIUME MINCIO - dallo sbarramento posto in località Pozzolo a valle per chilometri 1 circa in corrispondenza della località. " Ferri";

d) FIUME MINCIO - dalla fine del tratto speciale riservato alla pesca a mosca con coda di topo a valle per chilometri 1 circa in corrispondenza dell' "Isola Moschini" nel comune di Goito.

3) E' istituito un tratto a regime particolare di pesca, debitamente segnalato, riservato alla pesca a mosca con coda di topo e mosca artificiale esclusivamente con canna singola con o senza mulinello, lenza con un massimo di 3 artificiali ad amo singolo senza ardiglione e obbligo di rilascio immediato del pesce catturato; in tale zona è consentito trattenere nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre di ciascun anno due pesci appartenenti alla specie " trota iridea" per giornata di pesca;

a) FIUME MINCIO - nel tratto a valle della zona di tutela denominata "i Ferri" per circa 4 km sino all'inizio della zona di tutela denominata "Isola Moschini" nel comune di Goito.

4) E' vietato effettuare immissioni di fauna ittica che non siano autorizzate dal servizio Faunistico Provinciale.

5) E' vietata la reintroduzione dopo l'eventuale cattura di: Siluro, Pesce Gatto Africano, Pesce Gatto Americano e Tilapia e di tutte le altre specie ittiche alloctone ritenute dannose che saranno previste dall'elenco di cui al comma 3 , lett. C dell'art. 8 della L.R.12/2001; per tali specie non è previsto il limite di cattura di 5 Kg.

6) Per favorire la riproduzione naturale di alcune specie ittiche particolarmente pregiate, la pesca è vietata, in tutte le acque della Provincia, nei seguenti periodi, per le specie sotto indicate:

SPECIE	PERIODO DI DIVIETO
barbo	01/05 - 30/06
luccio	01/01 - 31/03
lucioperca	01/04 - 30/05
pigo	20/04 - 20/05
persico trota	01/05 - 30/06
pesce persico	01/03 - 31/05
tinca e carpa	01/05 - 30/06

I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza

7) In tutte le acque della Provincia è vietato catturare pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

SPECIE	MISURA
anguilla	40 cm.
barbo	25 cm.
carpa	30 cm.
cavedano	25 cm.
luccio	50 cm.
lucio perca	35 cm.
pigo	18 cm.
persico trota	28 cm.
pesce persico	20 cm.
tinca	30 cm.

Per le specie non richiamate dal presente regolamento si applicano i periodi di divieto e le misure minime previsti agli artt. 2 e 3 del R.R. n. 9 del 22/05/2003

ART. 8 Disposizioni particolari per le acque ricadenti all'interno del Parco Oglio Sud

- 1) L'esercizio della pesca è sempre vietato nelle riserve naturali orientate e parziali delle Torbiere di Marcaria, delle Bine, della Cascina S. Alberto, delle Lanche di Runate e delle Gerre Gavazzi, nonché nelle rispettive fasce di rispetto e nelle Zone di Riqualificazione Ambienti Naturali site in località "Foce Gambara" e "Foce Oglio" fatta esclusione per le rive ed il corso del Fiume Oglio e degli affluenti minori Mella, Molina e Gambara.
- 2) L'esercizio della pesca è vietato dalla sponda idrografica sinistra del fiume Chiese, dall'abitato di Bizzolano sino alla sua confluenza con il Fiume Oglio, nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno.
- 3) Sono vietate le gare o manifestazioni di pesca nel canale Fossola a valle dell'impianto idrovoro di S. Matteo sino alla sua foce in Oglio e nel canale Navarolo-Bogina nel suo tratto finale da Palazzo Scardova alla sua foce in Oglio.

ART. 9 Campi gara permanenti e gare o manifestazioni di pesca

- 1) Le gare e le manifestazioni di pesca possono essere disputate esclusivamente nei tratti denominati "campi gara permanenti".
- 2) Per le manifestazioni nei campi gara ricadenti nei Parchi Regionali gli enti gestori possono prevedere particolari disposizioni per lo svolgimento delle manifestazioni stesse.
- 3) Durante le gare di pesca è consentito trattenere esemplari in deroga alle misure minime previste dall'art. 7, e non si applicano i limiti di cattura di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale del 22 maggio 2003 n. 9.
- 4) Al termine della manifestazione dopo la pesatura il pescato deve essere immediatamente re-immesso nelle acque di provenienza con l'esclusione delle specie ittiche alloctone ritenute dannose (Siluro, Pesce Gatto Africano, Pesce Gatto Americano e Tilapia)
- 5) Al termine di ogni manifestazione l'associazione o la società organizzatrice dovrà rimuovere tutti i materiali apposti o utilizzati a delimitazione del campo gara o dei box e i rifiuti di qualsiasi natura abbandonati dai partecipanti.

Sono individuati i seguenti campi gara permanenti:

CANALE SCARICATORE DEL MINCIO

CANALE FISSERO TARTARO -CANAL BIANCO

LAGHI DI MEZZO E INFERIORE

FIUME MINCIO - dal "Vecchio mulino" in località Pozzolo allo Scaricatore e dal ponte dell'autostrada A22 allo sbocco nel fiume Po.

GHERARDO - Dal sottopasso dell'autostrada all'impianto Idrovoro Travata.

SABBIONCELLO - Dal ponte della strada Bondanello-S.Giacomo al ponte di S.Lucia.

BOLOGNINA - Dalla Corte Gradarino all'impianto Idrovoro della Travata.

CANALE FOSSAMANA - Tratto costeggiante via Fossamana.

SERIOLA PIUBEGA - Da Corte Levrierio all'inizio dell'abitato di Gazoldo D/I.

VASO GOZZOLINA - Da Corte Tomasotta alla strada Postumia.

CANALE OSONE - dalla località Mocaio alla Statale Cremona-Mantova.

SERIOLA DI CASTELLUCCHIO - Da Sarginesco al ponte Due Bocche.

CANALE FOSSOLA - Dal ponte del paese di S. Matteo alla Corte Gerile.

CANALE NAVAROLO - Dall'inizio zona ripopolamento alla chiesa sul canale Sabbioncelli.

CANALE ACQUE ALTE MANTOVANE - Dal confine Cremonese al fiume Oglio.

CANALE PARMIGIANA MOGLIA - Dal confine con la provincia di Reggio Emilia al ponte della strada statale Moglia-Novati e dal paese di Moglia fino allo sbocco in Secchia-località Bondanello.

CANALE EMISSARIO -PARMIGIANA MOGLIA -

1) Dalla strada Bondanello-Moglia al ponte del Caseificio Valletta

2) Dal ponte della ferrovia Suzzara-Ferrara allo sbocco in Secchia

COLLETTORE PRINCIPALE - BONIFICA MANTOVANA REGGIANA - -

1) Dal ponte della Corte Brossa al ponte di Corte Pelata

2) Dal ponte di Zello al ponte di via Alessandrina

3) Dal ponte di Corte Berne alla strada Revere-Sermide

CANALE FOSSALTA INFERIORE - Dal ponte di S.Croce al ponte di Ziborde.

CANALE FOSSALTA SUPERIORE - Dal ponte della Ferrovia al ponte di Zello.

CANALE DIVERSIVO-REVERESE - Da località Vallazza allo Stabilimento Idrovoro.

ART. 10 Disposizioni finali

1) Vigilanza - La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono attribuite agli Agenti di Vigilanza Ittico Venatoria dipendenti della Provincia.

La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza.

La vigilanza compete altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti previsti dall'articolo 3 della L.R. 30 luglio 2001 n. 12.

La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera; la vigilanza è altresì esercitata da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'articolo

6 della L.R. 30 luglio 2001 n. 12, cui è riconosciuta la qualifica di agente giurato.

L'attività di vigilanza é coordinata dalla Provincia.

2) Sanzioni - Per la violazione delle disposizioni del presente atto che si richiamano alla L.R. 30 luglio 2001 n. 12 o al Regolamento Regionale del 22 maggio 2003 n. 9 si rimanda alle sanzioni espressamente previste dall'art. 18 della L.R. 30 luglio 2001 n. 12, mentre per violazioni relative alla modalità e tempi di utilizzo dei vari attrezzi, si applica la sanzione prevista al punto i) dello stesso articolo.

3) Risarcimento - Chiunque a seguito dell'inosservanza della normativa vigente, arrechi danno al patrimonio ittico é tenuto al risarcimento nelle forme stabilite dalla legge.

4) Le disposizioni di cui al presente atto sostituiscono ogni altra precedente disposizione provinciale in materia di pesca in contrasto con il presente regolamento.

5) Per quanto non espressamente richiamato nel presente Atto si rimanda alla legislazione statale e regionale in materia di pesca a tutela del patrimonio ittico. Le autorità e gli agenti preposti alla vigilanza sulla pesca sono incaricati di far osservare tutte le predette disposizioni.

6) La provincia, ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone, interviene con azioni mirate atte a contenere le specie animali predatrici dell'ittiofauna nel caso queste provochino danni all'equilibrio biologico del popolamento ittico ed in occasione di interventi programmati per il controllo delle specie alloctone dannose può concedere l'autorizzazione alla pesca subacquea in deroga ai limiti di zona di cui all'art 10 del R.R. n.9 del 22 maggio 2003.

7) Le acque dei Fiumi Oglio e Po saranno soggette a specifici regolamenti di carattere interprovinciale e/o interregionale